

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-A (Parere all'Assemblea) <i>(Parere su emendamenti)</i>	112
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	117
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	113
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (Rilievi alla VI Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)</i>	113
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Atto n. 47 (Rilievi alla XI Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i>	115
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)</i>	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 893-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2018.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 16 ottobre la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea. Nel segnalare altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 delle proposte emendative, evidenzia che il

predetto fascicolo non reca ulteriori proposte emendative rispetto a quelle contenute nel fascicolo n. 1 di cui si è dato conto nella seduta di ieri.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel concordare con le valutazioni espresse dal relatore nella precedente seduta, esprime parere contrario sulla proposta emendativa Bordo 4.0202, in quanto recante oneri privi di quantificazione e copertura. Inoltre, nel depositare agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia (*vedi allegato*), esprime parere contrario anche sulle proposte emendative Bartolozzi 1.224, Varchi 1.01 e sugli identici articoli aggiuntivi Varchi 1.02 e Bartolozzi 1.0264, sui quali il relatore aveva chiesto chiarimenti al Governo nella seduta di ieri. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.224 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.0264 e 4.0202, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2018.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel segnalare che è ancora in corso l'istruttoria da parte degli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, chiede di poter fornire gli elementi di chiarimento in altra seduta.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Atto n. 49.

(Rilievi alla VI Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Il provvedi-

mento è adottato in attuazione dell'articolo 1, della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

Al riguardo ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014) delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi attuativi delle direttive indicate negli allegati A e B (la direttiva 2014/62/UE figura nell'Allegato B). In particolare il comma 4 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti, non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi entro i limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni e, nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, attingendo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ricorda che gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare tenuto conto che la relazione tecnica conferma che i necessari adeguamenti che i soggetti della pubblica amministrazione interessati dovranno attuare potranno essere realiz-

zati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, sostituendo, al comma 1, primo periodo, le parole: « Le disposizioni del presente decreto non comportano » con le seguenti: « Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI, concordando con il relatore sull'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, conviene sulla necessità di riformulare più puntualmente la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Atto n. 49);

rilevata la opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni del presente decreto non comportano *con le seguenti:* Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Atto n. 47.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento, adottato nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 1 (Allegato A, numero 24), della legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017), reca attuazione della direttiva UE 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. In particolare, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 163 del 2017, specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2012. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti

anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme che disciplinano l'attività e la gestione dei fondi pensione. Con particolare riguardo ai nuovi compiti assegnati alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), non formula osservazioni in considerazione del meccanismo di finanziamento della stessa che, come ricordato dalla relazione tecnica, si basa sui contributi versati direttamente dai soggetti vigilati a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità. Ricorda inoltre che la COVIP non è inclusa nel conto consolidato della pubblica amministrazione (settore S13 – pubbliche amministrazioni).

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Atto n. 43.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriali in oggetto,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2018.

La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che la Ragioneria generale dello Stato non ha ancora ricevuto dal Ministero degli interni tutti gli elementi di valutazione richiesti. Chiede pertanto un

ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893-A.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria



All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 893-A relativo alla proposta di legge recante: "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". *Emendamenti n. 1.224 e 1.01; emendamenti n. 1.02 e 1.0264.*

Con riferimento alle proposte emendative di cui all'oggetto, si trasmettono le allegate relazioni tecniche.

Il Dirigente
Massimiliano Miccioletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

A.C. 893-A relativo alla proposta di legge recante: "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".

Emendamento n. 1.224 e 1.01

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Fondo per il ripristino dei centri storici).

- 1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.*
 - 2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.*
 - 3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.*
 - 4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale".*
- 1. 224.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Emendamento n. 1.01

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Art. 1-bis. (Fondo per il ripristino dei centri storici). - 1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.

2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.

3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.

4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale».

1. 01. Varchi, Lucaselli, Maschio.

MOTIVAZIONE

L'intervento normativo considerato nei suesposti emendamenti - sostanzialmente identici - è diretto alla manutenzione, ripristino e conservazione del patrimonio artistico e culturale dei centri storici comunali, aggredito da atti di distruzione, dispersione, deterioramento e deturpamento, istituendo multe che dovranno confluire in un fondo istituito nei bilanci degli enti comunali.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa è tesa ad istituire presso i bilanci dei Comuni un fondo diretto a ripristinare e conservare i beni artistici e culturali siti nei centri storici dei predetti enti locali, il quale verrà alimentato con i proventi delle multe riscosse a seguito delle condanne per il reato di cui all'art. 518 undecies, come modificato a seguito del presente emendamento, conseguentemente all'introduzione di una sanzione pecuniaria per la fattispecie delittuosa in esame, per la quale nel testo presentato dal Governo era prevista la sanzione esclusivamente restrittiva.

Sotto il profilo economico-finanziario si rappresenta che, seppure l'introduzione delle sanzioni pecuniarie incide come ulteriore deterrente alla commissione di tal specie di illeciti e che le somme in questione potrebbero generare risorse, non quantificabili, da assegnare al Fondo



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

istituito nei bilanci dei Comuni interessati, la stessa norma necessita di apposita copertura finanziaria per il venir meno del corrispondente gettito erariale.

Emendamenti n. 1.02

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. (Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali). 1. Le multe previste dagli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

***1. 02.** Varchi, Maschio, Lucaselli.

Emendamento n. 1.0264

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. (Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali). 1. Le multe previste dagli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

***1. 0264.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti in esame sono diretti ad istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Fondo che sia destinato alle spese per il restauro e la conservazione dei beni del patrimonio artistico e culturale. In esso confluiscono le somme ricavate dalla riscossione delle



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

multe di cui agli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies c.p. e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali nonché i proventi ricavati dall'alienazione dei beni confiscati.

RELAZIONE TECNICA

Le proposte emendative sono dirette all'istituzione di un Fondo, destinato alla conservazione ed al restauro dei beni culturali, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, nel quale dovranno confluire le sanzioni penali pecuniarie comminate a seguito della definizione dei procedimenti derivanti dalla violazione di obblighi in materia di alienazione di beni, di uscita o esportazione di beni culturali dal territorio dello Stato e per la contraffazione di opere d'arte nonché le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati.

Sotto il profilo economico-finanziario si rappresenta che, seppure l'introduzione delle sanzioni pecuniarie incide come ulteriore deterrente alla commissione di tal specie di illeciti e che le somme in questione potrebbero generare risorse non quantificabili da assegnare ad un Fondo "ad hoc" istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, la stessa norma necessita di apposita copertura finanziaria per il venir meno del corrispondente gettito erariale.

Inoltre, la devoluzione allo stesso Fondo, delle somme ricavate dall'alienazione di beni oggetto di confisca, è tale da distogliere risorse finanziarie al Fondo Unico Giustizia per gli interventi urgenti connessi al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della Giustizia.